

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 194/CGF

(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 157/CGF – RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2011

Collegio composto dai Signori

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Vincenzo Fortino, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1. RICORSO DELLA SAMBENEDETTESE 2009 SSD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PULCINI MARCO SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/CIVITANOVESE CALCIO DEL 5.1.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 7.1.2011)

La società Sambenedettese 2009 SSD proponeva ricorso avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore Pulcini Marco a seguito della gara Sambenedettese/Civitanovese Calcio del 5.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 7.1.2011).

Dalle risultanze dell'istruttoria camerale, non emergono elementi sufficienti a riformare la decisione del Giudice di prime cure, anzi appare grave e palese il fatto oggettivo dell'avvicinarsi del calciatore all'assistente tanto da arrivare a contatto le due teste (altezza della tempia) che questa Corte ritiene del tutto provata la violazione normativa in merito ai fatti contestati (considerando anche il linguaggio usato dallo stesso calciatore) e condivisa la motivazione a sostegno del provvedimento impugnato, respinge, pertanto, il ricorso proposto dalla Sambenedettese 2009 SSD.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Sambenedettese 2009 SSDRL di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'U.S.D. OPITERGINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FAVERO ALBERTO SEGUITO GARA OPITERGINA/BELLUNO DEL 5.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 7.1.2011)

La Corte di Giustizia Federale, Visti gli atti;

- rilevato che il calciatore Favero Alberto, tesserato per la società U.S.D. Opitergina, è stato squalificato dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale per 3 gare effettive “per aver attinto il viso di un avversario con uno sputo” (sanzione deliberata con Com. Uff. n. 92 del 7.1.2011);

- rilevato che attraverso i motivi di doglianza, al limite della ammissibilità, emergono elementi autoaccusatori che non possono che far confermare la sanzione irrogata;

- ritenuto, pertanto, che la punizione sportiva appare congrua in relazione al grave atto di cui si è reso responsabile il Favero nei confronti di un avversario.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall' U.S.D. Opitergina di Oderzo (Treviso).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Publicato in Roma il 28 febbraio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete